

REGIONE DEL VENETO

AVVISO	Concessione dei contributi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle attività della pesca e dell'acquacoltura causati dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto
Normativa di riferimento	<p>Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano</p> <p>Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558</p> <p>Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019</p> <p>Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
Individuazione territori danneggiati	Territorio della Regione del Veneto
Beneficiari	Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Termine per la presentazione delle domande	10 luglio 2019
Modalità presentazione delle domande	Portale AVEPA http://www.avepa.it/calamita-naturali
Documentazione inerente il bando	<p>Sezione Avvisi della Regione del Veneto https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2</p> <p>Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558</p>
Soggetto Istruttore	AVEPA

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati alla comunicazione in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento UE n. 1388/2014, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche da questa stabilite.

BANDO

INDICE

1. Descrizione generale	3
1.1. Campo di applicazione	3
1.2. Obiettivi	3
1.3. Ambito territoriale di applicazione	3
2. Beneficiari dei contributi	4
2.1. Soggetti richiedenti	4
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	4
3. Interventi e spese ammissibili	5
3.1. Descrizione interventi	5
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	6
3.3. Spese ammissibili	6
3.4. Spese non ammissibili	7
3.5. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	7
4. Modalità di definizione dei finanziamenti	8
4.1 Aliquote e limiti di finanziamento	8
4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	8
4.3 Criteri di assegnazione contributi	9
5. Istanza di adesione all'avviso	9
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	9
5.2 Documentazione da allegare all'istanza di adesione	9
6. Domanda di pagamento	10
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	10
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	10
7. Informativa trattamento dati personali	11
8. Informazioni, riferimenti e contatti	11

1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento attua gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni patiti dalle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causati dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. n. 1388 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente avviso sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture colpite dagli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.

Inoltre, detti finanziamenti sono finalizzati a dare attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018.

In particolare, i finanziamenti previsti dal presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, commi 3 e 4, del DPCM del 27.02.2019, sono finalizzati:

- a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) al ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito di applicazione è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto interessato dai danni conseguenti agli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, secondo quanto disposto da:

- Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre 2018.
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558.
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

2. Beneficiari dei contributi

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente provvedimento le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che operano nel territorio della Regione del Veneto e che, per mezzo di perizia asseverata, abbiano dimostrato di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 riconosciuti formalmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08 novembre 2018 e con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria dei contributi.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettano i criteri di seguito elencati:

- a) Imprese che abbiano come oggetto sociale la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dei contributi;
- b) Le imprese richiedenti devono dimostrare, per mezzo di perizia asseverata, di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, nei termini di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM. del 27 febbraio 2019. La perizia asseverata deve attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento calamitoso, nonché determinare l'importo del danno subito;
- c) Al momento della presentazione della domanda, avere la proprietà o altro idoneo titolo (diritto reale o diritto di godimento) relativamente agli immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e alle scorte, che hanno subito un danno, limitatamente ai danni subiti su immobili, impianti o superfici situati nella Regione del Veneto, inclusi i Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia;
- d) Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento UE n. 508/2014;
- e) Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese connesse a persone che ricadono in una o più delle situazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
- f) Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL.

Durante il periodo di concessione del contributo i beneficiari devono rispettare le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo la Regione del Veneto constata che il beneficiario non rispetta tali norme, il contributo percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione, come disposto dall'articolo 4, comma 2, del Reg. UE n. 1388/2014.

La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto provvederà alla verifica del rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, delle norme della politica comune della pesca e all'accertamento delle somme che dovessero essere restituite da parte degli stessi soggetti beneficiari nel caso del non rispetto di tali norme.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

3. Interventi e spese ammissibili

3.1. Descrizione interventi

Sono ammissibili per la contribuzione le spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Interventi relativi ad immobili che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali, alla data dell'evento calamitoso, sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto:
 - Interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato;
 - Interventi di demolizione dell'immobile danneggiato;
 - Interventi di asporto e smaltimento dei materiali inutilizzabili dell'immobile danneggiato;
 - Interventi di ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto;
 - Interventi di delocalizzazione dell'immobile distrutto, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della Regione del Veneto;
 - Interventi di ripristino di pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica a condizione che tali interventi aumentino la resilienza dell'unità immobiliare.

- b) Interventi relativi ad impianti, intesi quali opere e strutture fisse non accatastate funzionali alle attività di pesca e acquacoltura:
 - Interventi di ripristino o sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti (ad esempio strutture in legno non accatastate, tettoie, pontili e altre strutture di ormeggio, banchine, vasche per l'allevamento di pesci; strutture fisse di protezione delle aree di allevamento; pali, corpi morti, boe, cavi, cordame per allevamento di mitili e altri molluschi in sospensione; pali, cordame e vieri per lo stoccaggio di crostacei; gabbie e vieri fissi per lo stoccaggio di pesce; strutture per il preingrasso di molluschi; pali, recinzioni e altre strutture di delimitazione delle aree di allevamento);
 - Interventi di demolizione degli impianti danneggiati;
 - Interventi di asporto e smaltimento dei materiali inutilizzabili degli impianti danneggiati.

- c) Interventi relativi ai macchinari, intesi quali macchinari mobili non facenti parte integrante dell'immobile:
 - Interventi di ripristino o sostituzione dei macchinari danneggiati o distrutti (ad esempio celle frigorifere, vibrovagli, gruppi elettrogeni, motori per il funzionamento di attrezzature da pesca, pompe, bilance);
 - Interventi di ripristino di natanti e imbarcazioni danneggiate, purché immatricolate quali unità da pesca professionale o unità asservite ad impianto di acquacoltura presso i registri delle Capitanerie di porto o degli ispettorati regionali di porto, con esclusione dell'acquisto di nuove unità;
 - Interventi di asporto e smaltimento dei macchinari non più utilizzabili.

- d) Interventi relativi alle attrezzature da pesca e alle attrezzature funzionali alle attività di acquacoltura:
 - Interventi di ripristino o sostituzione delle attrezzature danneggiate o distrutte (ad esempio reti e relativi pali e corde di sostegno, rastrelli, rasche, guadini, nasse, gabbie/trappole, purché il loro utilizzo sia consentito dalle norme e dai regolamenti vigenti);
 - Interventi di asporto e smaltimento delle attrezzature non più utilizzabili.

- e) Interventi relativi all'acquisto di scorte di materie prime danneggiate o distrutte.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Al fine di valutare la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di finanziamento previste dal presente bando, nonché l'ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento viene richiesto, si applicano integralmente tutte le clausole e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

Gli interventi proposti, inoltre, devono rispettare tutte le condizioni, le clausole e le prescrizioni previste dal Capo I (articoli dal 1 al 9) e dall'articolo 44 del Regolamento UE n. 1388/2014, pena l'inammissibilità delle domande di finanziamento e la revoca degli eventuali contributi concessi.

Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.

3.3. Spese ammissibili

I finanziamenti previsti dal presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27/02/2019, sono relativi alle spese sostenute per:

- a) la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- b) la delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- e) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso;
- f) premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente bando è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto, inclusi gli spazi marittimi dei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia.

Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura con un limite massimo totale del 10% della spesa ammessa dei lavori compreso l'eventuale importo degli imprevisti.

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e rientra nel limite di calcolo del 10% di cui al paragrafo precedente.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezziario dei lavori pubblici della Regione del Veneto in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

3.4. Spese non ammissibili

Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:

- a. aliquota Iva ai sensi di legge;
- b. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);

- c. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
- d. investimenti/lavori in economia;
- e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario (in caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi);
- f. investimenti in leasing;
- g. spese coperte da indennizzi ricevuti da assicurazioni sia agevolate che private, nonché da altri contributi pubblici;
- h. spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- i. spese relative alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
- j. spese relative ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- k. spese relative ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- l. spese relative ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- m. spese relative a beni mobili registrati non direttamente funzionali all'attività produttiva;
- n. i costi relativi ai seguenti interventi che non sono ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 11 del Regolamento UE n. 508/2014:
 - 1) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
 - 2) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
 - 3) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca;
 - 4) la pesca sperimentale;
 - 5) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
 - 6) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

3.5. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

L'esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

E' possibile la valutazione, da parte di Avepa, di una sola proroga su richiesta motivata per un periodo massimo di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione, la cui eventuale concessione dovrà comunque considerare il rispetto dei termini di cui al successivo paragrafo.

Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la revoca totale del contributo concesso in quanto l'articolo 44, comma 4, del Regolamento UE n. 1388/2014 dispone che gli aiuti concessi a seguito di danni da calamità devono essere erogati entro 4 anni dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

4. Modalità di definizione dei finanziamenti

4.1 Aliquote e limiti di finanziamento

I finanziamenti di cui al presente bando sono concessi nel limite massimo di Euro 450.000,00, come di seguito indicati:

- a) Per i finanziamenti riguardanti:
 - i. La ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino al 50% del limite massimo;

- ii. Il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino al 100% della spesa ammissibile e fino all'80% del limite massimo;
- b) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.
- c) Per i finanziamenti riguardanti i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso il finanziamento sarà stabilito con separata disposizione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
- d) In presenza di indennizzi assicurativi, il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Il limite massimo complessivo di finanziamento è fissato in euro 450.000,00 per ciascun beneficiario, così come stabilito dall'articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti (immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature e scorte) immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità, così come stabilito dall'articolo 44, comma 6, del Reg. UE n. 1388/2014.

Fatto salvo il limite massimo di finanziamento di cui al precedente paragrafo, l'importo massimo della spesa ammissibile è pari a euro 2.000.000,00 (=due milioni/00), così come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del Reg. UE n. 1388/2014.

4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, inclusi i contributi già ricevuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'OPCM del 15/11/2018, n. 558, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai sensi dell'art 4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019.

4.3 Criteri di assegnazione contributi

Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione prevista dall'art. 4, comma 5, del DPCM del 27 febbraio 2019, le competenti strutture procederanno alla rimodulazione proporzionale delle risorse disponibili sino ad assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.

5. Istanza di adesione all'avviso

5.1 Modalità e termini per la presentazione dell' istanza

Il soggetto richiedente deve presentare l'istanza di adesione al presente avviso all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), esclusivamente tramite lo specifico applicativo informatico predisposto allo scopo.

L'istanza deve essere redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA. Le imprese che intendono presentare istanza di adesione al presente avviso devono aver aperto preliminarmente il proprio fascicolo aziendale in forma semplificata presso le strutture AVEPA.

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 5.2, possono essere presentate **a partire da lunedì 10 giugno 2019 fino a mercoledì 10 luglio 2019.**

Le istanze presentate al di fuori dei termini perentori sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella stabilita saranno dichiarate irricevibili.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
- b. descrizione dell'intervento di ripristino secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
- c. entità dei contributi e importo del finanziamento pubblico richiesto.
- d. l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- e. l'indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso.
- f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui al presente avviso;
- g. l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, di AVEPA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto, comunicato in esenzione dalla notifica, da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici di AVEPA, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente ad integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

5.2 Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria personale responsabilità deve, almeno:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
 - i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
 - ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari ad esso collegati), per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
 - v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
 - vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

Ai sensi del DPCM 27.02.2019 articolo 5, comma 4, lettera b, oltre agli elementi sopra elencati la perizia deve contenere, in una separata sezione evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli subiti dalle strutture, opere ed impianti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione deve comprendere l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

6. Domanda di pagamento

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini di cui al precedente paragrafo 3.5 secondo le modalità stabilite da Avepa.

Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute e l'accertamento in azienda della regolare esecuzione dell'intervento finanziato.

Le fatture, emesse secondo le modalità di legge, dovranno obbligatoriamente riportare specifica e univoca indicazione del bene oggetto dei lavori, del servizio o della fornitura. Le fatture emesse in data successiva a quella di ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno riportare anche il numero di CUP associato al finanziamento.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copie dei documenti fiscali e dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro eseguiti con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione;
6. formulario rifiuti per gli interventi che prevedono spese di smaltimento.

7. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link: <http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy>.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795419

Tel. 041/2795546

Fax. 041/2795494

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

Email: organismo.pagatore@avepa.it;

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/calamita-naturali>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto

<http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558>